

Deliberazione 25 febbraio 2010 - ARG/com 25/10

Modificazioni e integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08, 6 luglio 2009 ARG/gas 88/09, 1 dicembre 2009 ARG/com 185/09 e al TIT. Rettifica di errore materiale nella tabella 8 della deliberazione 29 dicembre 2009 ARG/com 211/09

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 2010

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell’elettricità e del gas;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 ed il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2008, ARG/elt 152/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 152/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del

- gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
 - la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 185/09);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 211/09);
 - la comunicazione di AceaElectrabel S.p.A. del 19 novembre 2009 (prot. Autorità n. 69474 del 23 novembre 2009);
 - la richiesta di chiarimenti di Federutility il 30 novembre 2009 (prot. Autorità n. 72190 del 3 dicembre 2009);
 - le osservazioni relative alle disposizioni della deliberazione ARG/gas 88/09 inviate da Anigas del 2 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 72334 del 4 dicembre 2009);
 - la comunicazione della società Trenta S.p.A. del 14 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 73834 del 14 dicembre 2009).

Considerato che:

- con riferimento all’applicazione dei commi da 7.2 a 7.4 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 diverse imprese di vendita di energia elettrica, anche tramite l’associazione Federutility, hanno segnalato all’Autorità complessità gestionali ed elevati oneri derivanti dall’adeguamento dei sistemi di fatturazione;
- i casi di incapienza delle fatture tali da comportare la limitazione dell’ammontare di compensazione erogata in fattura di cui al comma 7.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 si sono dimostrati limitati e di entità contenuta; e che il verificarsi di tali casi dovrebbe ridursi ulteriormente con il completamento dell’erogazione delle quote di bonus relative alla retroattività;
- alcune imprese di vendita di gas naturale, tramite l’associazione Anigas, hanno comunicato all’Autorità complessità gestionali e conseguenti significativi oneri di adeguamento dei sistemi di fatturazione con riferimento all’applicazione dei commi da 7.2 a 7.4 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- alcune richieste di chiarimento circa i requisiti di ammissibilità al bonus gas hanno evidenziato la necessità di precisare la definizione di cliente domestico rilevante ai fini dell’ammissione alla compensazione di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- lo strumento attraverso il quale vengono riconosciuti il bonus elettrico e il bonus gas alle popolazioni colpite dagli eventi sismici in provincia di L’Aquila di cui al comma 13.1 della deliberazione ARG/com 185/09 non può essere oggetto di scelta da parte dei soggetti aventi diritto al bonus, ma deve piuttosto essere funzionale alle modalità operative di erogazione delle compensazioni in modo da renderle più semplici ed efficaci possibile;
- è stato riscontrato un errore materiale nella tabella 8 della deliberazione ARG/com 211/09 con riferimento ad alcuni importi della compensazione per la fornitura di gas naturale in vigore per l’anno 2010;

- la verifica dei requisiti di ammissibilità al bonus elettrico e l'eventuale adeguamento delle banche dati degli operatori coinvolti nell'erogazione del bonus nel caso in cui emergano discrepanze tra i dati dichiarati dai soggetti richiedenti la compensazione ed i dati in possesso delle imprese di distribuzione e di vendita necessitano di procedure di dettaglio e che siano standardizzate, al fine di garantire un efficiente funzionamento del sistema di gestione delle compensazioni ed esiti omogenei alle procedure di validazione delle istanze nei confronti di tutti i richiedenti.

Ritenuto opportuno:

- semplificare ed omogeneizzare le modalità di fatturazione delle componenti compensative per la fornitura di energia elettrica e di gas previste all'articolo 7 delle deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09;
- precisare la definizione di cliente finale indiretto di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, prevedendo che le imprese distributrici forniscano periodicamente informazioni sulla tipologia dei punti di riconsegna interessati all'agevolazione;
- chiarire le previsioni del comma 13.1 della deliberazione ARG/com 185/09;
- rettificare l'errore materiale contenuto nella tabella 8 della deliberazione ARG/com 211/09.
- prevedere che le procedure per la validazione delle istanze di bonus elettrico e di bonus gas siano definite con determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 117/08

- 1.1 Il comma 4.7 della deliberazione ARG/elt 117/08 è soppresso.
- 1.2 Al comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 sono eliminate le parole "entro il limite di cui al comma 7.2".
- 1.3 I commi 7.2, 7.3 e 7.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 sono soppressi.
- 1.4 Il comma 7.4.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito dal seguente comma:
 "7.4.1 Entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, ciascuna impresa distributrice comunica all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe, l'ammontare delle compensazioni erogate a ciascun venditore fornendo il dettaglio per ciascuna tipologia di disagio di cui al comma 2.2.".

- 1.5 Dopo il comma 7.4.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente comma:
- “7.4.2 Entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, ciascun venditore comunica all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe:
- a) l'ammontare delle compensazioni ricevute da ciascuna impresa distributrice ai sensi del comma 5.1, fornendo il dettaglio per ciascuna tipologia di disagio di cui al comma 2.2;
 - b) l'ammontare delle compensazioni trasferite ai clienti domestici ai sensi del comma 5.6, fornendo il dettaglio per ciascuna tipologia di disagio di cui al comma 2.2;
 - c) le motivazioni degli eventuali scostamenti tra gli ammontari di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 1.6 Al comma 7.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 sono eliminate le parole “e successivi”.
- 1.7 Al comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 sono eliminate le parole “ai sensi del comma 7.5, lettera b), punto i),”.

Articolo 2

Modificazioni e integrazioni del TIT

- 2.1 Al comma 47.4 del TIT, il punto ii) della lettera a) è eliminato.

Articolo 3

Modificazioni e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09

- 3.1 Al comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, alla lettera a. della definizione di “cliente domestico indiretto” sono aggiunte le seguenti parole “, ivi inclusi quelli oggetto di contratti di gestione di calore”.
- 3.2 Al comma 5.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 sono eliminate le parole “, nei termini di cui al successivo comma 7.2,”.
- 3.3 I commi 7.2, 7.3 e 7.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 sono soppressi.
- 3.4 Al comma 7.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 sono eliminate le parole “e successivi,”.
- 3.5 Al comma 13.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 sono eliminate le parole “ai sensi del comma 7.5, lettera b), punto i),”.
- 3.6 Il comma 21.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è sostituito dal seguente comma:
- “21.1 Entro il 30 novembre di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice comunica all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe:

- a) con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, l'ammontare delle compensazioni erogate a ciascun venditore;
 - b) con riferimento alle compensazioni validate con decorrenza nell'anno solare precedente, il numero di punti di riconsegna interessati dall'agevolazione distinto per tipologia di appartenenza di cui al comma 2.3 del TIVG.”.
- 3.7 Il comma 21.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è sostituito dal seguente comma:

“21.2 Entro il 30 novembre di ciascun anno, ciascun venditore comunica all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente:

- c) l'ammontare delle compensazioni ricevute da ciascuna impresa distributrice ai sensi del comma 5.1;
- d) l'ammontare delle compensazioni trasferite ai clienti domestici ai sensi del comma 5.7;
- e) le motivazioni degli eventuali scostamenti tra gli ammontari di cui alle precedenti lettere a) e b).

Articolo 4

Modifica della deliberazione ARG/com 185/09

- 4.1 Al comma 13.1 della deliberazione ARG/com 185/09, le parole “possono richiedere che il bonus elettrico e gas venga riconosciuto con” sono sostituite con le parole “ricevono il bonus elettrico e gas attraverso”.

Articolo 5

Modifica della tabella 8 della deliberazione ARG/com 211/09

- 5.1 La tabella 8 della deliberazione ARG/com 211/09 è sostituita dalla Tabella 8 allegata al presente provvedimento.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 152/08 è soppresso.
- 6.2 Le procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di agevolazione di cui alle deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 sono definite con determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità.
- 6.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 6.4 Le deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09, comprensive dei rispettivi Allegati A, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e sono

trasmesse al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

25 febbraio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis